

DATA della scadenza	Tariffa speciale	Clausola della nazione più favorita	OSSERVAZIONI
Perpetuo	—	Le capitazioni non contengono esplicitamente la clausola della nazione più favorita, ma in sostanza, esse, per quanto estese a tutte le nazioni civili, implicano un regime di favore, che richiede quindi reciprocità di trattamento.	Il 26 agosto 1890 la Germania concluse con la Turchia un trattato di commercio, al quale trovasi annessa un'estesa tariffa convenzionale a dazi specifici per l'entrata delle merci tedesche in Turchia. Questa tariffa non può essere posta in vigore prima che sia applicato nell'Impero turco un nuovo regime doganale, e sieno per conseguenza, conchiuse con terzi Stati nuove convenzioni commerciali. Per questo l'applicazione del nuovo trattato turco-tedesco è vincolata da una disposizione contenuta nel processo verbale di chiusura del trattato stesso la quale stabilisce quanto appresso: « <i>Jusqu'à la date à laquelle le dit traité entrera en vigueur conformément à son article XXV, le régime actuel sera maintenu. Il est pourtant bien entendu que même après cette date ni le tarif ni une stipulation quelconque du traité ne pourront être sans le consentement du Gouvernement allemand, mis en vigueur vis-à-vis de l'Allemagne s'ils ne sont pas en même temps mis en vigueur vis-à-vis de toute autre nation.</i> »
V. osservazioni	—	si	Il trattato è spirato il 28 febbraio 1890, ma per un tacito accordo fra le due parti le sue disposizioni sono ancora in vigore. Per l'art. 19 il trattamento della nazione più favorita è applicabile a tutte le parti dell'Impero ottomano, compreso Cipro.
12 luglio 1914	si	—	Il protocollo contiene l'assentimento dell'Italia, Austria-Ungheria, Francia, Gran Bretagna e Russia all'aumento dei dazi d'entrata in Turchia da 8 a 11% <i>ad valorem</i> .
—	—	—	Il trattato del 19 settembre 1885 (1886. I ^o , 124) era scaduto il 6 giugno 1897, ma con protocollo firmato a Montevideo il 31 maggio 1901, e che attende la sanzione del Parlamento italiano, esso è stato richiamato in vigore a partire da 15 giorni dalla data dello scambio delle ratificazioni, fino allo spirare di 12 mesi dal giorno della disdetta. Questo protocollo limita la concessione della clausola della nazione più favorita, per il caso di agevolanze speciali concesse dall'Uruguay al Brasile, all'Argentina e al Paraguay, a meno che queste non siano concesse a terzi Stati.
—	no	si	
Indeterminata	no	si	Al trattato fa seguito un articolo addizionale in data 10 ottobre 1885, riguardante l'interpretazione e l'applicazione in Italia di alcuni articoli del trattato stesso. Mediante scambio di note del 13 gennaio 1905 con la Gran Bretagna (1905. I. 933) è stato pattuito il trattamento della nazione più favorita per tutti i sudditi del Sultano di Zanzibar nei porti della Somalia Italiana.